

DETERMINAZIONE N. 7/24 DEL 21/02/2024

Oggetto: Affidamento diretto (art. 50, comma 1, lettera a) e b), del D.lgs. 36/2023) della fornitura e installazione di un gruppo di continuità - **CIG B08E02386F**

IL DIRETTORE

Visto il D. Lgs. n.165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal D. Lgs. n.29/93 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'A.C. Padova;

Visto il Budget annuale dell'esercizio 2024 approvato con delibera del Consiglio Direttivo dell'A.C. Padova del 31/10/2023;

Preso atto che il gruppo di continuità in uso all'Ente ha subito un danno non più riparabile e considerata altresì l'impossibilità di procedere alla sua sostituzione con analogo prodotto data la vetustà del bene;

Ritenuto opportuno dotarsi di un gruppo di continuità da 10 Kva, 15' Tri/Monofase con tecnologia On-Line doppia Conversione sinusoidale, Classif. VFI-SS-III

Vista la normativa in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i., nonché le disposizioni di cui all'art.20 del D.Lgs. 36/2023;

Visto il decreto legislativo n.36/2023, "Codice dei contratti pubblici", in attuazione dell'articolo 1 della L. n. 78/2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

Visto l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023, il quale prevede che la stazione appaltante può:

- procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali;
- procedere, per gli appalti di valore inferiore ai 140.000,00 euro all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;

Appurato

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici,
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

Visto l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente agli obblighi di procedere all'acquisto di servizi e forniture tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA);

Rilevato

- che per la predetta fornitura è stata interpellata la ditta GSC ELETTRONICA S.r.l., con sede in Via Penghe n.1/F, Loc. Caselle di Selvazzano Dentro (PD) che ha presentato un'offerta di Euro

- 3.890,00, oltre iva per Euro 855,80 e così per un totale di Euro 4.745,80;
- che trattandosi di acquisto di beni per importo inferiore ad euro 5.000,00, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, così come modificato dall'art. 1, comma 130 della Legge n. 145/2018, si può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc.;
- che, in considerazione del modico valore del contratto ricorre l'opportunità di procedere ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n.50/2016, considerato altresì che l'espletamento di una gara si porrebbe in contrasto con i principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, stante la possibilità che i costi della procedura superino le economie conseguite;
- che l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di garantire la funzionalità degli uffici amministrativi dell'Ente e di scongiurare la perdita di dati o danni ai macchinari a causa di sbalzi o mancanza di corrente elettrica;
- che l'oggetto del contratto riguarda la fornitura del servizio di un gruppo di continuità;
- la forma contrattuale si identifica con l'invio di lettere commerciali;
- che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di interesse ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i.;
- che il Codice Identificativo di Gara attribuito dall'A.N.A.C. è **B08E02386F**;

Considerato che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può essere derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI in quanto si tratta di mera fornitura di servizi. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

Visto il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da richiedere all'operatore economico relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94, 95, 97 e 98 del D. Lgs. n. 36/2023;

Verificata la regolarità contributiva e l'assenza di annotazioni ANAC;

Visto l'art. 3 della L.136/2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto di dover attribuire alla presente determinazione a contrarre anche efficacia di ordine ai sensi del menzionato art. 32, comma 14, del D. lgs 50 del 2016, una volta che sarà comunicata all'affidatario;

Ritenuto di procedere in merito, affidando alla ditta GSC Elettronica S.r.l. le attività in parola in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate e sperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- di procedere ad affidare alla società GSC Elettronica S.r.l., con sede in Via Penghe n.1/F, Loc. Caselle di Selvazzano Dentro (PD) - P. Iva 02593000280, la fornitura così come specificato in premessa il cui costo ammonta ad Euro 3.890,00 oltre iva per Euro 855,80 e così per un totale di Euro 4.745,80;
- di assumere l'impegno di spesa per complessivi Euro 3.890,00 al netto degli oneri fiscali,

imputandolo alla voce AB.02.04.0007 Acquisti di Macchine elettriche ed elettroniche delle Immobilizzazioni Materiali del budget degli investimenti dell'esercizio 2024, a favore del creditore come sopra indicato:

- di liquidare alla società GSC Elettronica S.r.l., la somma Euro 3.890,00 ed applicazione dello split payment per quanti attiene l'Iva per Euro 855,80 e così per un totale di Euro 4.745,80;
- di autorizzare il pagamento di detto corrispettivo sul conto dedicato come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e la relativa fattura sarà pagata a 30 gg. DF, dietro presentazione di certificazione DURC, per la successiva verifica da parte dell'Amministrazione e applicazione dello split payment per quanto attiene l'Iva
- di dare atto che le parti contraenti si assumono tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi ai contratti medesimi, così come stabilito all'art. 3 della legge 13/08/2011 n. 136, ed è causa di risoluzione del contratto l'inottemperanza alle norme suddette, in particolare l'esecuzione delle transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa, ai sensi di quanto previsto all'art. 3, comma 8 della citata legge n. 136/2010;

STABILISCE

- che la presente deliberazione, una volta comunicati i contenuti all'affidatario e riscontrata per accettazione da parte dello stesso, ovvero con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte dell'affidatario, assumerà altresì efficacia di ordine, ai sensi dell'art.32 ultimo comma del D. Lgs 50/2016, senza necessità di stipula di specifico atto contrattuale;
- che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il contratto sarà risolto ed il corrispettivo pattuito sarà pagato solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti della utilità ricevuta.

IL DIRETTORE
(Dott. Lino Implatini)